



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1224 DEL 17/12/2024

AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2, PROROGABILI DI EGUAL PERIODO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SERVIZI TECNICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di manutenzione degli impianti di allarme antincendio ed antintrusione, consistente nelle prestazioni necessarie al mantenimento, alla conservazione e al buon funzionamento degli impianti negli edifici di proprietà comunale;

DATO ATTO

- che al fine di quanto sopra si è proceduto a richiedere i preventivi per l'affidamento del servizio in oggetto mediante accordo quadro biennale, prorogabile tacitamente di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, ovvero per il minor periodo derivante dall'esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

PRESO ATTO CHE

- tale attività richiede l'impiego di personale idoneo alle mansioni, e adeguatamente formato anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- per garantire il servizio si è provveduto in data 31/10/2024 ad una indagine di mercato volta a conseguire i preventivi per lo svolgimento del servizio in oggetto;

- il soggetto che ha espresso l'offerta migliore per svolgere il servizio in oggetto è la ditta CENTROGEST S.P.A. VIA AUGUSTO POLLASTRI N. 6 - BOLOGNA p.i e c.f. 03955560374 che ha presentato l'offerta n. 356/s del 7/11/2024 (allegata parte integrante alla presente determinazione), per un importo annuale pari ad € 9.600,00 , al netto di iva di legge (22%) e quindi per un importo presunto totale di € 38.400 + iva (46.848,00 totali), comprensivo delle opzioni di estensione del servizio nei 2 anni aggiuntivi; lo stesso importo è altresì comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera non assoggettati a ribasso.

DATO ATTO CHE

- è possibile procedere all'affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 e dell'art. 59 comma 3 del D.lgs 36/2023 dell'Accordo quadro, in favore del suddetto operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse e delle qualifiche idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;

- la stipula dell'Accordo quadro in parola non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;

- i singoli contratti attuativi verranno stipulati di volta in volta con il contraente

dell'Accordo Quadro mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso o lettera commerciale e saranno possibili altresì singoli ordini di servizio disciplinanti prestazioni puntuali e/o estemporanee, che verranno sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore;

- il prezzo offerto risulta congruo rispetto ai valori di mercato come risulta dall'indagine di mercato informalmente effettuata;;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ;

DATO ATTO dell'avvenuta applicazione al presente procedimento dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento e principio di rotazione;

RITENUTO PERTANTO opportuno affidare il servizio in oggetto alla CENTROGEST S.P.A. VIA AUGUSTO POLLASTRI N. 6 - BOLOGNA p.i e c.f. 03955560374 alle condizioni previste nell'offerta come sopra riassunta, allegata parte integrante alla presente determinazione;

PRESO ATTO INOLTRE che la procedura di affidamento è stata caricata sulla piattaforma telematica certificata SATER con il seguente codice "PI492370-24" e sulla medesima piattaforma è stata attivata la richiesta del CIG che, ad oggi non è stato ancora acquisito, a causa di problemi di natura informatica diffusi su ANAC a livello nazionale ma che sarà conseguito prima della firma del relativo contratto/lettera commerciale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni in narrativa specificate, e qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 17, comma 2 ; 50, comma 1, lett. b) e 59 comma 3 del D Lgs 36/2023, di affidare il servizio di manutenzione degli impianti di allarme antincendio ed antintrusione alla ditta CENTROGEST S.P.A. VIA AUGUSTO POLLASTRI N. 6 - BOLOGNA p.i e c.f. 03955560374 alle condizioni previste nell'offerta del 7/11/2024, allegata parte integrante alla presente determinazione (all.1), per una durata biennale, prorogabile tacitamente di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, ovvero per il minor periodo derivante dall'esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro;
- 2) di dare atto che l'importo presunto massimo dell'Accordo Quadro, comprensivo di opzioni ammonta ad € 9.600/anno al netto di iva di legge (22%) e quindi per un

importo presunto totale di € 38.400 + iva (46.848,00 totali), comprensivo delle opzioni di estensione del servizio nei 2 anni aggiuntivi; lo stesso importo è altresì comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera non assoggettati a ribasso offerto del 6%.

- 3) di dare atto che il codice CIG ad oggi non è stato ancora acquisito, a causa di problemi di natura informatica diffusi su ANAC a livello nazionale ma che sarà conseguito prima della firma del relativo contratto/lettera commerciale, così come indicato nelle premesse, e che la ditta CENTROGEST S.P.A. ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su questo, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 4) di approvare lo schema di Accordo Quadro, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all.2);
- 5) di dare atto che la stipula dell'Accordo quadro in parola non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/12/2024

Firmato
Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CATTOLICA

Reg. int. n....

del

**ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE
CIG PADRE**

L'anno duemilaventi....il giorno (.....) del mese di (..)

il Dirigentenato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica C.F./P.IVA: 00343840401 che rappresenta nella sua qualità di Settore 5, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 26.06.2015 e dell'art.107, comma 3, lett. c) del T.U. n.267/2000, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Amministrazione Aggiudicatrice".

E

Il Sig. nato a il, domiciliato presso la sede legale di, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in, C.F./P.IVA:, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione del dirigente del settore 5 n. del, esecutiva, è stato stabilito di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e di procedere all'appalto del servizio mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art 50 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; sono state inoltre definite le condizioni contrattuali ed è stato prevista la spesa massima complessiva del servizio;
- che, con il presente contratto, viene affidato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di allarme antincendio e antintrusione nel Comune di Cattolica, al canone annuo di € 9.600,00 + iva, così come offerto nell'ambito dell'indagine di mercato posta in essere dalla Stazione Appaltante.

Si richiamano altresì i prezzi unitari offerti per i servizi di manutenzione extra-canone, allegati al presente accordo.

- che con determinazione del dirigente del Settore 5 n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta;
- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo Quadro in questione nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia;
- che stante l'esiguità dell'importo del canone, la Stazione Appaltante rinuncia alla garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.lgs. 36/2023;
- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e rischio professionale n.....stipulata con la Compagnia, in data, con quietanza di rinnovo, pagamento del premio in data, per un massimale per sinistro di € 3.000.000,00= (euro tremilioni/00);
- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza
- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;
- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

Il Dr. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/7/1965 c.f. GDDBDN65L24H294H, in nome e per conto del comune di Cattolica che rappresenta (giusta Decreto sindacale n. 3 del 21/1/2022), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., affida a, che in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in, accetta l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di nel Comune di Cattolica (CIG:), come di seguito specificato:

PARTE AMMINISTRATIVA:

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo e finalità del servizio

L'affidamento ha per oggetto l'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti di allarme antincendio ed antintrusione installati negli edifici di proprietà comunale, specificati negli articoli seguenti. Gli interventi di manutenzione comprendono le prestazioni necessarie al mantenimento, alla conservazione

ed al buon funzionamento delle varie parti degli impianti negli edifici oggetto dell'accordo (come da documenti capitolari), così come più compiutamente descritto agli articoli seguenti del presente contratto.

Articolo 2 – Durata e ammontare del contratto

L'Accordo quadro avrà una durata di 2 anni decorrenti dalla data odierna, prorogabili tacitamente al massimo di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, da inviarsi tramite pec, prima della scadenza dei primi 2 anni.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro come di seguito specificato.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le eventuali opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali modifiche ex art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Tra le modifiche di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i si richiama la facoltà di estendere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsto dall'Accordo stesso. E' prevista inoltre la facoltà di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs.36/2023.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, ammonta a complessivi €38.400 iva esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza (€ 768) e costo della manodopera (€ 26.342,40) non assoggettati al ribasso offerto del 6%, così come dettagliato nell' offerta presenta dall'aggiudicatario, che si allega alla presente (ALL.1).

La Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà, indipendentemente dal ribasso offerto, di procedere all'affidamento di contratti operativi sino all'importo complessivo di **€ 46.080,00= (38.400 + 20%) + iva.**

Tale limite rappresenta un tetto massimo di spesa, ma l'amministrazione comunale non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità e dei tempi delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo quadro.

Articolo 3 – Corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento del servizio.

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a corpo (costo fisso del servizio di manutenzione ordinaria), e precisamente è riconosciuto un canone annuo fisso di € 9.600,00, iva esclusa, e in parte a misura. Si da atto che il costo della manodopera non assoggettato ad alcun ribasso virtuale è pari al 70% dell'importo del canone e di eventuali prezzi unitari extracanone. Si da altresì atto che il canone annuo è comprensivo della sicurezza non assoggettata a ribasso, come rappresentato nel precedente art. 2. La parte variabile, ovvero "a misura" corrisponderà alle

eventuali prestazioni manutentive extracanone effettivamente svolte, così come deducibili dall'offerta presentata dall'O.E., allegata alla presente, con esclusione del costo della manodopera. Ai fini di cui sopra, si fa riferimento al prezziario di riferimento o a prezzi di mercato al momento di svolgimento della prestazione assoggettato alla stessa percentuale di ribasso offerta. Le prestazioni dovranno in ogni caso essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel presente accordo, approvato con la citata determinazione dirigenziale n° ---- del ----- che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, nonché delle direttive impartite dal RUP/DEC nell'ambito dell'esecuzione dei singoli contratti operativi.

Articolo 4 – Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà attuato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, o lettera commerciale entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali e/o estemporanee, sottoscritti per accettazione da parte dell'appaltatore.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente Accordo Quadro e negli allegati, approvati con la determinazione del dirigente del Settore 5, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

Articolo 5 - Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno con le periodicità stabilite dai singoli contratti operativi solo a seguito della verifica positiva del DEC sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal presente Accordo Quadro e saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. intestata al Comune di Cattolica – Settore 5, "codice univoco ufficio" **IPA UF5EHE** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 6 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. In particolare, ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si impegna a comunicare entro il termine indicato dalla stazione appaltante, il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà gli eventuali pagamenti per il presente contratto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i

Sigg.ri.....

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche acceso presso

la Bancaagenzia di -Codice IBAN:

.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi, oppure da un ordine di servizio specifico.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le seguenti penali :

L'Affidatario del servizio, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al presente Capitolato dovrà corrispondere al Comune una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni accertata violazione puntuale degli obblighi derivanti dal presente contratto. La penale di cui sopra verrà elevata a 500 € in caso di violazioni ritenute di grave entità. La penale verrà in ogni caso valutata ed applicata direttamente dal DEC, previa contestazione dell'addebito.

Nel caso di omissioni che abbiano carattere continuativo. La penale di cui sopra verrà applicata per ogni giorno di continuata omissione.

In caso di accertato ritardo (oltre 4 ore) dalla richiesta di pronto intervento, potranno essere applicate penali corrispondenti a 100 € ogni trenta minuti di ritardo.

Il DEC avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 8 – Risoluzione, recesso

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre un indennizzo corrispondente a 15 giorni di reperibilità ulteriori.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro anche nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi oggetto d'affidamento.

- in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti anche in materia di sicurezza o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dell'Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e agendo per il risarcimento completo degli stessi.

Nello specifico, determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell'intervento oltre le 8 (otto) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre, causa di risoluzione contrattuale l'avvenuto ritardo rispetto alle 4 ore dalla chiamata in pronta reperibilità, verificatosi almeno in tre occasioni.

Le inadempienze dell'Affidatario devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e/o giustificazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, ovvero di inadeguate giustificazioni.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto Affidatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Art. 9 – Cessione d'azienda e Divieto di sub-appalto

Data la natura dell'affidamento in oggetto, e delle mansioni espletate, è fatto divieto di subappalto, anche parziale, o di cessione del contratto, tranne il caso della "cessione d'azienda" ex art. 2558 c.c., in tal caso i debiti nei confronti del Comune saranno soggetti alla normativa civilistica

Inoltre, nell'anzidetta ipotesi di "cessione", il Comune concedente subordina il trasferimento del contratto in essere con parte alienante alla preliminare, quanto necessaria verifica sul possesso dei requisiti, sia di ordine generale, sia specifici come richiesto dal presente bando, da possedere da parte dell'acquirente prima del subentro nel contratto ceduto.

La mancata osservanza di detta direttiva porterà alla decadenza e relativa revoca della concessione e all'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.

Art. 10 – Referenti Comunali e dell'Affidatario

- Per l'Amministrazione concedente il referente del contratto è Il RUP/ DEC: Marco Vescovelli

- Per il soggetto affidatario il responsabile per l'attuazione del servizio, cui l'Amministrazione concedente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico e/o amministrativo è il Sig ,
contattabile al numero telefonico: Il Responsabile per l'attuazione del servizio avrà la funzione di raccordo tra l'Amministrazione Concedente e il soggetto gestore per i vari adempimenti/comunicazioni previsti dal presente contratto e più in generale per ogni necessità.

Funzione del responsabile nominato dall'affidatario è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Accordo Quadro e da quanto offerto, di organizzare e dirigere il personale, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e garantire la reperibilità secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero Accordo quadro e deve mantenere un contatto continuo con il RUP / DEC di ogni singolo contratto operativo per il controllo del buon funzionamento del servizio.

Tale responsabile dovrà essere - sia durante i giorni feriali che festivi - telefonicamente raggiungibile dagli Uffici competenti dell'Amministrazione appaltante, e dovrà coordinare e garantire per conto dell'Appaltatore gli interventi per emergenza 24h/24, anche nelle fasce orarie e nei periodi di chiusura degli Uffici.

Art. 11 – Controlli

Il Comune di Cattolica può, a mezzo di propri incaricati, procedere in ogni momento al controllo della regolare esecuzione del servizio appaltato: a tale scopo può richiedere l'intervento immediato del Responsabile del servizio per una verifica in contraddittorio. Il Responsabile di cui sopra **è tenuto a intervenire sul posto entro 60 minuti** dalla chiamata telefonica o via mail, pena la perdita di ogni facoltà

di eccepire alcunché alle contestazioni sollevate dall'Amministrazione. Il responsabile è tenuto altresì a presentare un rendiconto di ciascun servizio prestato, contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'attività svolta, mezzi impiegati, la relativa tempistica ed il numero di personale impiegato, mediante la compilazione di appositi registri, come meglio dettagliato negli articoli seguenti (parte tecnica).

Articolo 12 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in Cattolica presso la sede municipale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 13 – Polizza Assicurativa

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e rischio professionale n. stipulata con la Compagnia, Agenzia di, in data, con quietanza di rinnovo, pagamento del premio in data, per un massimale per sinistro di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro.

Articolo 14 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 15– Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale,

così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, del codice di comportamento del Comune di Cattolica.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 nonché al codice di comportamento comunale, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 17 – Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rimini.

Articolo 18 – Patto di integrità/Protocolli di legalità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 19– Spese e registrazione

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'IVA, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 131/1986, su richiesta e

spese della parte interessata. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs n.117/2017.

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 s.m.i..

Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Cattolica quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

PARTE TECNICA:

Art. 22 – Descrizione dei servizi richiesti

Gli interventi di manutenzione comprendono le prestazioni necessarie al mantenimento, alla conservazione ed al buon funzionamento delle varie parti degli impianti di allarme antincendio ed antintrusione come sotto rappresentate, negli edifici oggetto dell'appalto, con l'avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell'adeguamento alle normative vigenti nell'ambito della durata contrattuale:

Allarmi antincendio, interventi minimi richiesti:

- Impianto Rilevazione incendi
- verifica della corretta segnalazione sonora e luminosa attraverso i pulsanti interni ed esterni;
- verifica del corretto funzionamento dei sensori al mercurio eventualmente presenti;
- verifica del corretto funzionamento dei sensori ottici di rilevamento del fumo eventualmente presenti e loro pulizia;
- Verifica della corretta carica batterie tampone;

Allarmi antintrusione:

- Impianto anti intrusione: Centrali di allarme, pulizia circuiti centralina, serraggio morsetti e verifica stato cavi, controllo fusibili, prova della centralina mediante forzature dei dati in ingresso e verifica correttezza out-put, verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al pannello di comando e controllo, verifica stato guarnizioni e grado di protezione IP, verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, prova di inserimento eventuale ups, verifica della corretta carica batterie tampone;
- Rivelatori volumetrici/infrarosso, ecc.: Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo guarnizioni e grado di protezione IP, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. Verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata, prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali controllati, verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi, verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione, verifica della corretta carica batterie tampone;
- Rivelatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc.: Prova di funzionamento di effrazione sui serramenti controllati, verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi, verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione, verifica della corretta carica batterie tampone;
- Impianti di videosorveglianza: Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità di controllo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggi morsetterie, controllo isolamento e grado protezione IP, pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione IP, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. Verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata. Controllo sequenza telecamere e brandeggio delle stesse, correzione orientamenti e fine corsa, verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi, verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione.

Art. 23 – Obblighi Affidatario

Nello svolgimento delle operazioni sopra elencate, l'Appaltatore deve osservare ogni disposizione di legge e/o regolamento in vigore.

Per tutti gli impianti compresi nel servizio, l'appaltatore, per mezzo del responsabile nominato ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere alla compilazione e alla conservazione di appositi registri di controllo in cui verranno trascritte tutte le operazioni eseguite, con l'indicazione della data, del tipo di intervento eseguito, controfirmate dall'esecutore dell'intervento medesimo.

In caso di guasto o anomalia degli impianti di allarme, rilevati nel corso della manutenzione ordinaria, si dovrà provvedere al ripristino dell'efficienza dell'impianto stesso con ogni consentita sollecitudine, salvo situazioni che necessitano di autorizzazioni di spesa extra canone, da preventivare dettagliatamente, senza obbligo di adesione da parte della stazione appaltante.

Il soggetto Affidatario si impegna altresì:

- a nominare il Referente per l'attuazione del servizio come meglio descritto nella parte amministrativa art. 11;
- ad intervenire entro 4 ore dalla chiamata, qualora l'intervento si renda necessario;
- a presentare dichiarazione che attesti il possesso di idonei mezzi e attrezzature per l'espletamento del servizio ed il loro elenco; dichiarazione che attesti la presenza di personale idoneo allo svolgimento del servizio, adeguatamente formato;
- a presentare all'Amministrazione concedente il rendiconto di cui ai precedenti articoli 12 ed a compilare gli appositi registri di controllo di cui al presente articolo;
- a fornire il personale necessario per la corretta e efficiente gestione del servizio oggetto di affidamento, provvedendo all'aggiornamento necessario del proprio personale, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii
- a stipulare le polizze assicurative di cui al precedente art. 13;
- ad adempiere gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) come meglio descritto nel successivo art 24;
- ad adempiere agli obblighi in materia del personale impiegato come meglio descritto nel precedente art. 14;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Art. 24 – Obblighi in materia di sicurezza

L'Affidatario del servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare deve:

1. ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i

procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, igiene e infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.;

3. comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi dello stesso D.lgs n. 81/2008;

4. dotare i lavoratori dei DPI necessari allo svolgimento del servizio;

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

Art. 26 – Disposizioni finali

Il servizio dovrà in ogni caso essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente Accordo Quadro, dai singoli contratti operativi, dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

L'APPALTATORE